Parlamento europeo
2024-2029

TESTI APPROVATI

P10_TA(2026)0122

Controllo, trasparenza e tracciabilità degli strumenti basati sulla performance

Risoluzione del Parlamento europeo del 28 aprile 2026 sul controllo, la trasparenza e la tracciabilità degli strumenti basati sulla performance (2025/2032(INI))

Il Parlamento europeo,

– visti gli articoli 311, 312, 319, 323 e 324 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

– visti il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027[1] e le dichiarazioni comuni concordate in tale contesto tra il Parlamento, il Consiglio e la Commissione, nonché le relative dichiarazioni unilaterali,

– visto il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione[2] (regolamento finanziario),

– visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione[3] (regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto),

– visto il regolamento (UE) 2024/1263 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2024, relativo al coordinamento efficace delle

1 GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2093/oj.
2 GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj.
3 GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2092/oj.

politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio[4],

– vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2022 dal titolo "Potenziare il quadro finanziario pluriennale 2021-2027: un bilancio dell'Unione resiliente e adeguato alle nuove sfide"[5],

– vista la sua posizione del 27 febbraio 2024 sul progetto di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027[6],

– visto l'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie[7] ("AII"),

– vista la sua posizione del 16 dicembre 2020 sul progetto di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027[8],

– vista la relazione annuale della Corte dei conti europea del 10 ottobre 2024 sull'esecuzione del bilancio dell'UE per l'esercizio 2023, corredata delle risposte delle istituzioni,

– viste la relazione speciale 13/2024 della Corte dei conti europea, del 2 settembre 2024, dal titolo "Assorbimento dei fondi del dispositivo per la ripresa e la resilienza – Progressi a rilento: rimangono a rischio il completamento delle misure e, quindi, il conseguimento degli obiettivi del dispositivo stesso", la relazione speciale 14/2024 della Corte dei conti europea, dell'11 settembre 2024, dal titolo "Transizione verde – Il contributo del dispositivo per la ripresa e la resilienza non è chiaro" e la relazione speciale 22/2024 della Corte dei conti europea, del 21 ottobre 2024, dal titolo "Doppio finanziamento dal bilancio dell'UE – I sistemi di controllo mancano degli elementi essenziali in grado di mitigare l'accresciuto rischio derivante dal modello di finanziamento non collegato ai costi adottato dal dispositivo per la ripresa e resilienza",

4 GU L, 2024/1263, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1263/oj.
5 GU C 177 del 17.5.2023, pag. 115.
6 GU C, C/2024/6750, 26.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6750/oj.
7 GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2020/1222/oj.
8 GU C 445 del 29.10.2021, pag. 240.

– viste l'analisi n. 03/2025 della Corte dei conti europea del 16 giugno 2025 dal titolo: "Opportunità per il quadro finanziario pluriennale post 2027" e l'analisi n. 04/2025 del 19 giugno 2025 della Corte dei conti europea, dal titolo: "Il futuro della politica di coesione dell'UE: il passato insegna",

– visti la sua risoluzione del 7 maggio 2025 su un rinnovato bilancio a lungo termine per l'Unione in un mondo che cambia e il parere della commissione per il controllo dei bilanci destinato alla commissione per i bilanci su un rinnovato bilancio a lungo termine per l'Unione in un mondo che cambia[9],

– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci del 23 aprile 2025 sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2023, sezione III – Commissione e agenzie esecutive e nono, decimo e undicesimo Fondo europeo di sviluppo,

– vista la relazione della Commissione del dicembre 2023 dal titolo "Study supporting the mid-term evaluation of the recovery and resilience facility (Studio a sostegno della valutazione intermedia del dispositivo per la ripresa e la resilienza),

– vista la relazione annuale 2024 della Procura europea (EPPO), pubblicata il 3 marzo 2025,

– vista la relazione di Mario Draghi, del settembre 2024, dal titolo "The future of European competitiveness" (Il futuro della competitività europea) (la relazione Draghi),

– visto il parere del Comitato europeo delle regioni, dell'8 ottobre 2024, dal titolo "Revisione intermedia del piano per la ripresa europea post-COVID (dispositivo per la ripresa e la resilienza)"[10],

– viste le informazioni pubblicate sul quadro di valutazione della ripresa e della resilienza,

– viste le sue ricerche interne, l'analisi approfondita e le note informative relative all'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza,

– vista la relazione di Enrico Letta, del 17 aprile 2024, dal titolo "Much more than a market" – Speed, Security, Solidarity: empowering the Single Market to deliver a sustainable future and prosperity for all EU Citizens" (Molto più di un mercato: rapidità, sicurezza e solidarietà:

9 Testi approvati, P10_TA(2025)0090.

10 GU C, C/2024/7057, 4.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/7057/oj.

rafforzare il mercato unico per garantire a tutti i cittadini dell'UE un futuro sostenibile e prosperità) (relazione Letta),

– vista la relazione del 20 febbraio 2024 del gruppo ad alto livello della Commissione sul futuro della politica di coesione dal titolo "Forging a sustainable future together – Cohesion for a competitive and inclusive Europe" (Forgiare insieme un futuro sostenibile: la coesione per un'Europa competitiva e inclusiva),

– vista la comunicazione della Commissione dell'11 febbraio 2025 dal titolo "La strada verso il prossimo quadro finanziario pluriennale" (COM(2025)0046),

– vista la comunicazione della Commissione del 29 gennaio 2025 dal titolo "Bussola per la competitività dell'UE" (COM(2025)0030),

– viste le conclusioni del Consiglio europeo del 20 marzo 2025, del 6 marzo 2025 e del 19 dicembre 2024,

– visti gli orientamenti politici per la Commissione 2024-2029, presentati il 18 luglio 2024 dalla Presidente eletta della Commissione,

– visto il parere del Comitato europeo delle regioni del 20 novembre 2024 dal titolo "Bilancio dell'UE e politiche basate sul territorio: proposte di nuovi meccanismi di progettazione e attuazione nel QFP per il periodo successivo al 2027"[11],

– viste la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di tracciamento della spesa di bilancio e della performance del bilancio e altre norme orizzontali per i programmi e le attività dell'Unione, presentata dalla Commissione il 16 luglio 2025 (COM(2025)0545),

– vista la sua risoluzione del 18 giugno 2025 sull'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza[12],

– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A10-0074/2025),

– visti l'articolo 55 e l'articolo 148, paragrafo 2, del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A10-0022/2026),

A. considerando che il numero crescente di priorità politiche dell'UE esercita un'ulteriore pressione sul suo bilancio, rendendo quanto mai indispensabile un uso responsabile delle risorse finanziarie

11 GU C, C/2025/279, 24.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/279/oj.

12 Testi approvati, P10_TA(2025)0128.

disponibili; che una sana gestione finanziaria, quale definita nel regolamento finanziario, richiede che i fondi dell'UE siano eseguiti secondo i principi di economia, efficienza ed efficacia in modo da garantire che le risorse siano utilizzate in modo efficiente in termini di costi, che gli obiettivi siano raggiunti nei tempi previsti, nella quantità appropriata e al prezzo migliore e che siano conseguiti i risultati e gli effetti previsti; che ciò rafforza l'imperativo di vigilanza nella gestione finanziaria per garantire che la spesa generi un rendimento comprovato degli investimenti in termini di crescita economica, competitività e conseguimento delle priorità dell'UE;

B. considerando che, se il finanziamento dell'UE assume la forma di un sostegno non legato al rimborso dei costi ammissibili ma a risultati, realizzazioni o altri indicatori di performance, i pagamenti dipendono dal conseguimento di traguardi o obiettivi predefiniti, che devono essere verificati prima di qualsiasi erogazione;

C. considerando che tale approccio, disaccoppiando gli esborsi dalle spese effettive compromette l'accesso ai dati sui costi reali, e ostacola in tal modo le valutazioni dell'economia, dell'efficienza e dell'efficacia; che tale mancanza di dati impedisce l'individuazione sistematica di irregolarità, rischi di frode e doppi finanziamenti e indebolisce nel contempo la capacità dell'UE di mettere in atto meccanismi di allarme rapido e valutazioni dei rischi basate sui dati;

D. considerando che l'assenza di una verifica delle spese accresce il rischio di inesattezza delle stime dei costi, compromettendo in tal modo la sana gestione finanziaria, la trasparenza e la rendicontabilità; che la Corte dei conti europea ha ripetutamente segnalato le carenze nelle valutazioni dei costi, la variabilità delle norme nazionali in materia di audit e le debolezze nella capacità di controllo della Commissione;

E. considerando che l'ampia discrezionalità nel valutare il conseguimento di traguardi e obiettivi può comportare un trattamento incoerente degli Stati membri da parte della Commissione o uno svincolo prematuro di fondi prima che siano pienamente soddisfatte le condizioni di esborso;

F. considerando che la Corte dei conti europea ha individuato carenze nella progettazione del sistema di controllo del dispositivo per la ripresa e la resilienza, tra cui l'eccessiva dipendenza dagli organismi nazionali, piste di audit incomplete, carenze sistemiche e rischi di applicazione incoerente tra gli Stati membri; che tali debolezze sono ulteriormente aggravate dalla frammentazione e dall'incompatibilità dei sistemi di dati nazionali, che ostacolano l'interoperabilità, l'individuazione tempestiva dei rischi e l'efficace protezione dei dati personali nelle operazioni di audit e controllo;

G. considerando che il controllo degli strumenti basati sulla performance si basa sulla credibilità dei meccanismi di monitoraggio nazionali; che le carenze nello Stato di diritto amplificano il rischio per gli interessi finanziari dell'UE, in quanto la loro tutela dipende da un sistema giudiziario indipendente e da organismi antifrode autonomi;

H. considerando che, ai fini della responsabilità democratica, occorre preservare il ruolo del Parlamento in quanto legislatore e autorità di bilancio e di discarico, con rigorosi meccanismi di rendicontabilità e piena trasparenza riguardo ai destinatari finali dei fondi dell'Unione; che gli Stati membri e le altre autorità nazionali non dovrebbero essere considerati destinatari finali dei finanziamenti dell'Unione;

Sfide che incidono sulla trasparenza, sulla rendicontabilità e sul controllo efficace degli strumenti basati sulla performance

1. sottolinea che, come previsto dal regolamento finanziario, gli strumenti basati sulla performance devono rispettare i principi di legalità, regolarità, economia, efficienza ed efficacia, e che la semplificazione non dovrebbe mai andare a scapito di una sana gestione finanziaria e della trasparenza; chiede controlli proporzionati e basati sul rischio e insiste sul fatto che gli indicatori relativi agli strumenti basati sulla performance dovrebbero riflettere risultati tangibili e il valore aggiunto dell'UE anziché limitarsi a realizzazioni predefinite; sottolinea che, se adeguatamente concepiti, tali strumenti possono migliorare l'attenzione sui risultati, sulle riforme e sulla competitività;

2. rileva che il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF), incentrato sull'esborso condizionato al conseguimento soddisfacente di traguardi e obiettivi è il primo importante strumento basato sulla performance a livello dell'UE che si fonda esclusivamente su finanziamenti non collegati ai costi; rileva inoltre che il modello dell'RRF è stato replicato in altri strumenti finanziari, quali lo strumento per l'Ucraina e lo strumento per i Balcani occidentali; esprime preoccupazione per il fatto che le proposte della Commissione prevedono di utilizzare un modello analogo nel prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP) per la maggior parte dei programmi di finanziamento dell'UE, compresi quelli della rubrica 1; osserva che l'RRF ha incentivato, in una certa misura, alcuni investimenti e riforme a livello nazionale;

3. sottolinea l'importanza di trarre insegnamenti dalle carenze critiche mostrate dal modello di attuazione centralizzato e basato sulla performance dell'RRF, come riconosciuto dalla Corte dei conti europea e dalla Commissione, tra cui una minore rendicontabilità e una limitata verifica, a livello dell'UE, del rispetto delle norme e della regolamentazione; sottolinea che la trasparenza per quanto riguarda i destinatari finali deve essere garantita attraverso un sistema di

comunicazione uniforme e interoperabile a livello dell'UE, che sia accessibile alla Commissione, alla Corte dei conti europea, all'EPPO e al Parlamento; sottolinea che il valore aggiunto dell'UE può essere rafforzato aumentando il numero di progetti transfrontalieri e garantendo un potere decisionale adeguato agli enti subnazionali, in particolare gli enti locali e regionali, nella progettazione e nell'attuazione dello strumento;

4. ritiene che, sebbene l'RRF sia concepito come strumento basato sulla performance, la sua attuazione spesso privilegia le realizzazioni rispetto ai risultati; deplora che l'imprecisione nella definizione di traguardi e obiettivi, che pone principalmente l'accento sulle risorse e sulle realizzazioni piuttosto che sui risultati, rischia di compromettere il conseguimento degli obiettivi dell'RRF; è convinto che i futuri strumenti basati sulla performance dovrebbero stabilire indicatori chiave di performance più specifici, garantendo che gli investimenti siano in linea con gli obiettivi dello strumento, che abbiano un impatto positivo e che apportino un chiaro valore aggiunto all'UE; invita la Commissione a garantire che i futuri strumenti basati sulla performance siano armonizzati tra gli Stati membri, che siano concepiti in maniera trasparente e che siano stabili nel tempo, al fine di migliorare la coerenza, la rendicontabilità e l'efficacia a lungo termine;

5. sottolinea che la dipendenza da stime ex ante dei costi senza verifica delle spese effettive rischia di creare una carenza strutturale in termini di rendicontabilità, limitando la possibilità di valutare il rapporto costi-benefici e compromettendo pertanto i principi di economia ed efficienza; sottolinea la necessità di attuare meccanismi di verifica basati sui rischi e sulla rilevanza, con soglie chiaramente definite per i controlli obbligatori; invita la Commissione a integrare sistematicamente strumenti di estrazione dei dati, di controllo incrociato e di analisi nei futuri strumenti basati sulla performance per individuare le irregolarità, i rischi di corruzione e i conflitti di interessi;

6. è estremamente preoccupato per le proposte della Commissione inerenti a un uso generalizzato dei finanziamenti non collegati ai costi nel prossimo QFP, e sottolinea l'importanza di stabilire garanzie adeguate per assicurare una sana gestione finanziaria nell'esecuzione dei finanziamenti dell'Unione; pone l'accento sulla necessità di valutare attentamente un passaggio così significativo verso il ricorso a finanziamenti non collegati ai costi date le carenze individuate nei precedenti o attuali strumenti basati sulla performance, e sottolinea l'importanza di procedere a una valutazione esaustiva dell'RRF;

7. esprime preoccupazione per l'aumento dell'onere del debito e degli oneri finanziari dell'UE; osserva che la relazione annuale della Corte dei conti europea per l'esercizio 2024 stima che i prestiti in essere

assunti dall'UE potrebbero superare i 900 miliardi di EUR entro il 2027, ossia quasi dieci volte il livello del 2020 prima dell'introduzione del pacchetto per la ripresa NextGenerationEU (NGEU); avverte che l'aumento degli oneri finanziari rappresenta un rischio per i bilanci futuri e riduce il margine di bilancio disponibile per le nuove priorità;

8. afferma che l'uso generalizzato dei finanziamenti non collegati ai costi, pur riducendo gli oneri amministrativi, potrebbe accrescere il rischio di irregolarità, doppi finanziamenti e frodi, riducendo in tal modo la trasparenza e la tracciabilità dei fondi dell'UE; sottolinea che una mancanza di collegamento ai costi potrebbe comportare il finanziamento di progetti irrealizzabili concepiti sulla base del raggiungimento di traguardi anziché sulla base del rapporto costi-benefici; sottolinea il ruolo di controllo del Parlamento nella supervisione dell'esecuzione del bilancio dell'UE, in particolare la sua autorità di concedere il discarico; chiede una solida governance nel prossimo QFP, concepita per garantire che il Parlamento possa esercitare pienamente il suo ruolo di autorità di discarico;

9. prende atto degli aspetti legati allo Stato di diritto nella proposta della Commissione per il QFP per il periodo 2028-2034, e chiede un quadro unificato, coerente e completo in tutti i programmi di finanziamento dell'UE, nell'ambito del regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto; chiede inoltre che qualsiasi applicazione dei finanziamenti non collegati ai costi sia pienamente conforme al regolamento;

10. osserva con preoccupazione che, alla fine del 2024, l'EPPO stava trattando 311 casi attivi relativi a NGEU, tutti tranne quattro dei quali riguardanti l'RRF, il che rappresenta circa il 17 % di tutte le indagini sulle frodi relative alle spese attive e un aumento del 51 % dei casi legati a NGEU rispetto al 2023; osserva inoltre che il danno stimato per gli interessi finanziari dell'UE ammonta a 2,8 miliardi di EUR, pari al 30 % (rispetto al 25 % nel 2023) del danno totale stimato imputabile a tutte le frodi relative alle spese dell'UE; sottolinea che la segnalazione di casi da parte delle istituzioni dell'UE rimane rara, il che solleva ulteriori preoccupazioni in merito alla capacità della Commissione di controllare efficacemente l'attuazione dell'RRF; ricorda che ad oggi 24 Stati membri dell'UE su 27 partecipano all'EPPO;

11. esprime preoccupazione per il fatto che gli strumenti basati sulla performance che usano finanziamenti non collegati ai costi si concentrano più sugli audit di sistema che sui controlli delle spese effettivamente sostenute; avverte che tali audit di sistema potrebbero non rivelare problemi di fondo che possono ripercuotersi sulla sana gestione finanziaria del bilancio dell'Unione e sulla tutela dei suoi interessi finanziari, compromettendole gravemente; ritiene che, anche nell'ambito dell'attuale architettura finanziaria e del

modello di esecuzione dei finanziamenti dell'UE, i sistemi di controllo di diversi Stati membri abbiano evidenziato carenze sistemiche, che si sono tradotte nella mancata individuazione e prevenzione di frodi o altre irregolarità, come il caso OPEKEPE in Grecia o i casi inerenti ai fondi per lo sviluppo rurale in Slovacchia, nonché altri casi recenti in diversi Stati membri, dimostrando la necessità di un maggiore controllo da parte dell'UE; invita pertanto la Commissione ad adottare decise misure correttive, rafforzare le procedure di audit e accreditamento e garantire che simili malfunzionamenti sistemici non si ripetano, nel rispetto del principio di proporzionalità relativamente agli obblighi di rendicontazione e documentazione;

12. prende atto con preoccupazione dell'assenza, nella normativa sugli strumenti basati sulla performance, come l'RRF, e nelle proposte della Commissione per il QFP 2028-2034, di chiare norme e soglie per i casi in cui i sistemi nazionali di gestione e controllo siano ritenuti insufficienti o inaffidabili, lasciando in tal modo a una valutazione discrezionale le misure correttive o la sospensione;

13. sottolinea che l'uso generalizzato dei finanziamenti non collegati ai costi obbliga la Corte dei conti europea e le autorità nazionali di audit a modificare in maniera sostanziale le proprie attività e adottare un approccio di audit diverso; avverte che, senza preparazione delle autorità di audit, tale cambiamento comporterà notevoli sfide e potrebbe creare una lacuna strutturale nella "pista di controllo", con gravi conseguenze sia per la sana gestione finanziaria del bilancio dell'Unione sia per la procedura di discarico;

14. deplora le piste di controllo incomplete constatate dalla Corte dei conti europea nell'ambito degli strumenti basati sulla performance, come l'RRF, un'incompletezza che indebolisce la tracciabilità e limita la capacità del Parlamento e della Corte di esercitare un controllo;

15. sottolinea che la forte dipendenza dalle autorità nazionali e dai revisori esterni, senza solide garanzie e linee guida dettagliate, assistenza tecnica e formazione specifica da parte della Commissione sulla metodologia degli audit di gestione, rischia di determinare variabilità nella qualità e indipendenza dei controlli, esponendo l'Unione a un rischio reputazionale; sottolinea che supportare le autorità nazionali di audit contribuirà a migliorare qualità e coerenza;

16. osserva che l'assorbimento di fondi e i finanziamenti erogati non sono di per sé un indicatore di successo; deplora il fatto che, nelle ultime modifiche dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza, l'attenzione all'assorbimento abbia comportato una riduzione degli obiettivi inizialmente previsti, in particolare in relazione alle riforme;

17. ricorda che gli organismi di audit degli Stati membri devono conformarsi alle relative norme riconosciute a livello internazionale;

avverte che il mancato rispetto di tale obbligo compromette l'affidabilità del loro lavoro e comporta rischi per l'approccio di audit unico; prende atto delle ripetute constatazioni della Corte dei conti europea sulle manchevolezze di alcune autorità nazionali di audit in termini di portata, qualità, documentazione e rendicontazione; insiste sulla necessità di un quadro chiaro delle responsabilità per garantire qualità e coerenza;

18. sottolinea che la frammentazione dei sistemi informatici e di dati tra gli Stati membri aumenta il rischio di errori, irregolarità, doppi finanziamenti, ritardi e rendicontazione incoerente; ricorda che, per garantire la piena tracciabilità dei fondi dell'UE, il Parlamento ha ripetutamente chiesto l'istituzione di un sistema unico, integrato e interoperabile di informazione e monitoraggio, che includa uno strumento unico di estrazione dati e valutazione del rischio, basato tra l'altro su strumenti e banche dati esistenti nel contesto della rifusione del regolamento finanziario; si rammarica tuttavia del rifiuto degli Stati membri di rendere obbligatorio il ricorso a tale sistema sin dall'inizio del prossimo QFP; accoglie con favore gli sforzi che la Commissione sta compiendo per sviluppare tale sistema interoperabile, basandosi sullo strumento ARACHNE, ed esorta tutti gli Stati membri a farne pieno uso; sottolinea che l'efficacia di qualsiasi nuovo modello di finanziamento dipende dall'affidabilità e coerenza dei dati sottostanti e degli strumenti di monitoraggio; sottolinea l'importanza di progettare un sistema interoperabile che sia conforme al regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR)[13]; sottolinea che tale sistema deve fornire informazioni accurate e tempestive, ridurre al minimo i falsi positivi e funzionare in modo affidabile;

19. sottolinea che la gestione concorrente nel prossimo QFP deve coinvolgere le autorità regionali e locali e le parti interessate, anche nel caso di strumenti basati sulla performance, sia nella fase di progettazione, decisione e pianificazione, sia in quella di attuazione e realizzazione, con un approccio di governance multilivello, per garantire il valore aggiunto per l'UE dei progetti transnazionali e concentrarsi più sui risultati misurabili che sull'output;

20. osserva che coniugare sovvenzioni e strumenti finanziari nei quadri basati sulla performance aggiunge complessità e aumenta i rischi di doppio finanziamento, irregolarità, frodi, sovracompensazione e catene di rendicontabilità deboli; sottolinea in particolare che, quando il finanziamento non è collegato ai costi, l'assenza di una loro

13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

verifica aumenta ulteriormente il rischio di sovrapposizione tra diversi flussi di finanziamento e compromette la garanzia di una sana gestione finanziaria;

21. sottolinea che il monitoraggio basato sulla performance non riduce necessariamente gli oneri amministrativi, poiché un sistema di verifica debole può creare costi nascosti senza assicurare maggiore garanzia; invita la Commissione a razionalizzare gli indicatori di performance, semplificare i modelli di rendicontazione, eliminare le richieste di dati ridondanti e affrontare l'inutile complessità delle richieste di pagamento; ritiene che passare all'uso di modelli attuativi basati sulla performance richieda lo sviluppo di capacità a livello dell'UE e negli Stati membri, in quanto le esigenze di monitoraggio, controllo e audit per i modelli attuativi basati sulla performance differiscono da quelle degli strumenti basati sul rimborso dei costi ammissibili;

22. avverte che, nell'attuale contesto geopolitico e data la maggiore pressione di bilancio, se non si affrontano le carenze individuate nell'RRF anche con un maggiore controllo parlamentare, il crescente ricorso a strumenti basati sulla performance rischia di spostare gli equilibri istituzionali a favore della discrezionalità dell'esecutivo e di allontanarsi dalla responsabilità democratica; insiste sul fatto che qualsiasi modello di gestione degli strumenti basati sulla performance deve coinvolgere il Parlamento e il Consiglio su un piano di parità; respinge qualsiasi proposta volta ad alterare l'equilibrio istituzionale e compromettere il ruolo del Parlamento come autorità di bilancio e di discarico;

Raccomandazioni per rafforzare il controllo, la trasparenza e la rendicontabilità degli strumenti basati sulla performance

23. ritiene che il modello dei finanziamenti non collegati ai costi per gli strumenti basati sulla performance non dovrebbe utilizzarsi come metodo generalizzato di esecuzione o rimborso tra Stati membri e beneficiari, fatta eccezione per i beneficiari più piccoli che mettono in atto progetti al di sotto di determinate soglie finanziarie, e che consentono un sistema di attuazione semplificato, ma garantiscono un solido quadro di controllo; sottolinea in particolare che i progetti complessi e su vasta scala dovrebbero continuare a essere basati sui costi poiché la portata, la durata e il finanziamento multilivello richiedono una rendicontazione finanziaria dettagliata e dati di spesa verificabili per garantire monitoraggio e rendicontabilità adeguati; sottolinea l'importanza di istituire un meccanismo di recupero nel caso in cui emergano notevoli scostamenti tra le stime ex ante dei costi e i controlli ex post, soprattutto quando i progetti sono realizzati a un costo inferiore a quello inizialmente stimato; sottolinea che tali adeguamenti devono riflettere le spese effettive per garantire l'integrità finanziaria, l’adeguatezza del rapporto costi-benefici e la rendicontabilità; chiede un uso continuo e più ampio

delle somme forfetarie e delle opzioni semplificate in materia di costi, in particolare per gli investimenti di piccole e medie dimensioni, quali strumenti efficaci e proporzionati per ridurre gli oneri amministrativi, accrescere l'accessibilità per i beneficiari più piccoli e mantenere rendicontabilità e tracciabilità nell'uso dei fondi dell'Unione;

24. insiste sul fatto che un bilancio semplificato deve anche tradursi in un bilancio trasparente; esorta la Commissione a garantire l'accesso pubblico alle informazioni procedurali, compresa la metodologia di stima dei costi, nonché a dare al Parlamento accesso ai costi stimati dei piani di partenariato nazionali e regionali;

25. chiede un sistema unificato di rendicontabilità che consenta la tracciabilità dei contributi del bilancio UE a progetti specifici e dei reali beneficiari finali, compresi appaltatori e subappaltatori, nonché i titolari effettivi; sottolinea l'importanza, per i cittadini, di garantire la visibilità dei progetti finanziati dall'UE; sottolinea la necessità di collegare i pagamenti al conseguimento di traguardi e obiettivi coerenti e chiaramente definiti per rafforzare l'allineamento tra riforme e investimenti; sottolinea l'importanza di introdurre un sistema di valutazione ex post basato sugli obiettivi raggiunti da ciascuno strumento, misurati in base ai relativi indicatori di performance;

26. sottolinea che i finanziamenti dell'Unione dovrebbero essere concessi solo per misure direttamente collegate a progetti concreti e verificabili che dimostrino progressi tangibili e risultati misurabili, contribuiscano agli obiettivi strategici dell'Unione e possano essere efficacemente monitorati e sottoposti ad audit, soggetti a una rendicontazione trasparente, anche per il rapporto costi-benefici e i requisiti di visibilità;

27. invita la Commissione ad astenersi dall'introdurre metodologie di stima dei costi complesse o speculative, che rischiano di compromettere la trasparenza e la comparabilità tra gli Stati membri; sollecita invece lo sviluppo e un uso più ampio di opzioni semplificate in materia di costi che siano armonizzate e verificabili, garantiscano chiarezza, riducano gli oneri amministrativi e mantengano un adeguato livello di rendicontabilità;

28. chiede criteri di conformità inequivocabili per stabilire quando uno strumento basato sulla performance raggiunge gli output o risultati previsti, con definizioni uniformi in tutti gli Stati membri;

29. chiede, per evitare discrepanze, valutazioni periodiche dei costi reali sostenuti nell'attuazione degli strumenti basati sulla performance rispetto alle stime dei costi degli Stati membri; ritiene che tali valutazioni dovrebbero innescare automaticamente controlli e audit nel caso in cui vi siano notevoli differenze tra costi reali e costi

stimati;

30. insiste sul fatto che qualsiasi utilizzo del modello relativo ai finanziamenti non collegati ai costi deve richiedere una correlazione tra la richiesta di pagamento e il conseguimento di traguardi e obiettivi da un lato, e l'attuazione di progetti concreti dall'altro; sottolinea che, in assenza di tale correlazione, la tracciabilità dei finanziamenti dell'Unione è gravemente compromessa;

31. chiede l'istituzione di un sistema unico di informazione e monitoraggio, integrato e interoperabile, che comprenda un unico strumento di estrazione dati e valutazione del rischio; chiede che l'utilizzo di questo nuovo sistema interoperabile debba essere una condizione preliminare per accedere ai finanziamenti dell'Unione nel prossimo QFP; chiede che la Commissione crei quadri operativi pubblicamente accessibili, che consentano ai cittadini di valutare il valore generato dai finanziamenti dell'UE; invita la Commissione a utilizzare strumenti avanzati di analisi dati e IA per migliorare il monitoraggio, la valutazione e la rendicontazione della performance, alleviare il carico di lavoro manuale e semplificare i processi di rendicontazione, nonché prevenire il doppio finanziamento e altri rischi per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione;

32. chiede che la Commissione stabilisca e pubblichi chiare soglie per le misure correttive, compresi i livelli di gravità, così da garantire parità di trattamento e coerenza di esecuzione;

33. insiste sul fatto che il conseguimento di traguardi e obiettivi debba essere valutato dalla Commissione, tenendo conto dei dati forniti dagli Stati membri, e debba seguire una metodologia trasparente e standardizzata, con punteggi documentati e una giustificazione motivata per qualsiasi scostamento oltre la soglia legale; chiede che tutti i fascicoli di valutazione siano messi a disposizione del Parlamento e della Corte dei conti europea;

34. chiede maggiore trasparenza nell'attuazione degli strumenti basati sulla performance, nonché la tempestiva pubblicazione di tutte le valutazioni della Commissione, dei resoconti nazionali, delle sintesi di audit e delle azioni di recupero, in formati accessibili, comparabili, verificabili e di facile uso, garantendo che il Parlamento, la Corte dei conti europea e i cittadini possano controllare l'utilizzo dei fondi dell'Unione; sottolinea che l'accesso alle informazioni dovrebbe seguire un approccio a cascata, che garantisca alla Corte dei conti un accesso completo e senza restrizioni in tempo reale, al Parlamento il diritto garantito e illimitato di porre domande e richiedere informazioni, e ai cittadini un accesso adeguato e trasparente, in linea con le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea; ricorda che tutte le misure di trasparenza devono rispettare i requisiti di protezione dei dati previsti dal GDPR e altra pertinente normativa dell'Unione; sottolinea che i dati

pubblicamente disponibili devono rispecchiare accuratamente l'effettiva attuazione e i progressi dei progetti, piuttosto che gli impegni o gli esborsi pianificati, effettuati unicamente per il conseguimento di traguardi e obiettivi nell'ambito dei piani nazionali, fornendo in tal modo un quadro reale dei risultati conseguiti sul campo;

35. sottolinea che tutte le banche dati e i sistemi di informazione della Commissione utilizzati per la raccolta, lo scambio e il monitoraggio dei dati tra la Commissione e gli Stati membri devono essere accessibili alla Corte dei conti europea; sottolinea che quest'ultima dovrebbe avere accesso diretto e rapido ai dati originali registrati nel sistema, senza previe modifiche, aggregazioni o revisioni delle autorità nazionali o dei servizi della Commissione; sottolinea che tale accesso è essenziale per garantire l'indipendenza, l'affidabilità e l'efficacia degli audit e per favorire trasparenza e rendicontabilità nell'esecuzione del bilancio dell'Unione;

36. chiede una migliore rendicontazione degli strumenti basati sulla performance, che includa dati a livello di progetto analoghi a quelli della politica di coesione, indicando la distribuzione geografica dei finanziamenti e degli interventi a livello subnazionale;

37. chiede che vengano migliorate le piste di controllo, richiedendo una documentazione sistematica delle fasi di verifica e garantendo che i registri siano completi, accessibili e verificabili a livello sia dell'UE che nazionale;

38. chiede che la Commissione metta in atto solide salvaguardie per garantire un lavoro di audit coerente, indipendente e di alta qualità in tutti gli Stati membri, anche grazie a dettagliate linee guida metodologiche, un'assistenza tecnica sostenibile ovunque le autorità di audit evidenzino carenze persistenti e una formazione specifica sulle norme in materia di audit di performance; insiste sul fatto che il ricorso alle autorità nazionali e ai revisori esterni deve essere subordinato al rispetto di tali salvaguardie per evitare variabilità nella qualità del controllo; invita gli Stati membri a istituire specifiche salvaguardie per garantire l'indipendenza delle autorità nazionali di audit dagli organi politici e amministrativi responsabili della gestione dei fondi;

39. chiede l'introduzione di strumenti analitici predittivi alimentati dall'IA e di capacità di apprendimento automatico che consentano ai revisori di fare valutazioni dei rischi in tempo reale, individuare le anomalie con maggiore efficacia, effettuare controlli dell'ottimizzazione delle risorse e verifiche mirate in caso di sistematiche carenze individuate dalla Corte dei conti europea; sottolinea l'importanza di sfruttare gli strumenti automatizzati di estrazione dati e l'IA per individuare le anomalie, evitando ai beneficiari conformi ulteriori obblighi di comunicazione; ricorda che

tali tecnologie di IA devono essere utilizzate nel pieno rispetto delle norme dell'UE di protezione dei dati e devono essere supportate da una formazione generale per le autorità nazionali di audit;

40. chiede che la Commissione rafforzi le garanzie per gli strumenti finanziari, compresi massimali più rigorosi per le commissioni di gestione, norme trasparenti per l'aggiudicazione diretta, nonché controlli volti a prevenire il doppio finanziamento e le violazioni delle norme sugli aiuti di Stato; chiede che i massimali delle commissioni di gestione, in particolare per le aggiudicazioni dirette ai gestori di fondi di prodotti azionari o quasi azionari, non erodano il rapporto costi-benefici del sostegno UE, in particolare quando il volume delle operazioni è modesto;

41. ribadisce la necessità di migliorare la trasparenza estendendo il modello "quadro di valutazione" dell'RRF a tutti gli strumenti basati sulla performance, così da migliorare la tempestività e comparabilità della rendicontazione nazionale e garantire accesso pubblico, tracciabilità e rendicontabilità; esorta la Commissione a garantire la piena interoperabilità dei sistemi di dati nazionali e dell'UE, ridurre l'inserimento manuale, migliorare la qualità dei dati e consentire la tracciabilità in tempo reale fino al livello dei beneficiari finali; invita, in tale contesto, la Commissione a garantire che i dati sugli effettivi destinatari finali dei finanziamenti tramite strumenti basati sulla performance, compresi appaltatori e subappaltatori, siano disponibili in tempo reale per le autorità di audit e di discarico, così come per l'EPPO e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode;

42. insiste sul fatto che le prerogative del Parlamento in quanto legislatore, autorità di bilancio e autorità di discarico devono essere rispettate appieno e che a esso va accordato l'accesso a tutti i dati necessari per l'esercizio delle proprie funzioni;

°

° °

43. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.